

Il socio di cooperativa

In base alla legge 3 aprile 2001 n. 142 "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore", i soci lavoratori di cooperativa:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

La legge e la giurisprudenza definiscono la posizione del socio lavoratore distinguendo il rapporto associativo dal rapporto di lavoro. Quest'ultimo si instaura successivamente al primo e può assumere natura differente: subordinata o autonoma in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Nel caso il rapporto di lavoro abbia natura subordinata, come nella quasi assoluta maggioranza dei casi, al socio lavoratore si applica lo Statuto dei lavoratori (con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo) e, sia per il trattamento economico che normativo, il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di appartenenza.

Agli altri soci lavoratori si applicano gli artt. 1, 8, 14 e 15 dello Statuto dei lavoratori.

A tutti si applicano le norme sulla prevenzione della salute e la sicurezza nei posti di lavoro.

Le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

Vi è chi, come l'economista americano Jeremy Rifkin, sostiene che "... nel XXI secolo i posti di lavoro veramente buoni, capaci di conferire status e nuovo prestigio, saranno quelli che concorreranno a creare ciò che io chiamo il capitale sociale della società civile. In poche parole, mi riferisco al Terzo settore: l'insieme delle attività non-profit e di volontariato. Secondo me, in questo campo si aprono immense prospettive, anche perché si tratta di lavori d'un genere troppo sofisticato per poter essere sostituiti dalle tecnologie dell'oggi e del futuro. Sono lavori che richiedono l'interazione delle volontà, virtù esclusiva degli esseri umani, e di cui le macchine non sono e non saranno mai capaci."

Per approfondimenti:

www.legacoop.it

www.confcooperative.it

www.agci.it